

STATUTO

**"L'ALVEARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
O.N.L.U.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAGANI SA VIA TENENTE MARCO
PITTONI 54

Numero REA: SA - 379125

Codice fiscale: 04596950651

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2008 - Statuto completo	2
--	---

	di Presidente al costituito signor PEPE Michele e quella di	
	Vice Presidente al costituito signor FRAIESE D'AMATO Fabio.	
	Tutti gli eletti alle cariche sociali dichiarano di accettar-	
	le ed in particolare ciascuno per proprio conto dichiara che	
	a suo carico non sussistono le cause di ineleggibilità di cui	
	all'articolo 2382 del codice civile.	
	ARTICOLO SETTIMO	
	Ogni esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il	
	trentuno dicembre di ogni anno di durata della società;il	
	primo esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre cor-	
	rente anno.	
	ARTICOLO OTTAVO	
	Ai fini di quanto disposto dall'articolo 111-ter, disposi-	
	zioni attuative del codice civile,i componenti dichiarano che	
	l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente:	
	PAGANI,Via Amendola n.ro 72/A.	
	ARTICOLO NONO	
	Le spese del presente atto e quelle dallo stesso dipenden-	
	ti,ammontanti a circa euro ottocento virgola zero zero (euro	
	800,00) vanno a carico della società.	
	ARTICOLO DECIMO	
	La società viene costituita sotto la piena osservanza delle	
	disposizioni che precedono e di quelle stabilite nello Statu-	
	to sociale qui di seguito riportato:	
	STATUTO	

	della società cooperativa sociale	
	"L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S."	
	TITOLO PRIMO	
	COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	
	Art.1) DENOMINAZIONE	
	E' costituita,ai sensi della Legge 381/1991,una società coo-	
	perativa denominata:	
	"L'ALVEARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S."	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.ro 381,in	
	tema di cooperative sociali,nonchè,in quanto compatibili con	
	la suddetta legge,le norme relative al settore in cui la coo-	
	perativa stessa opera,ed in particolare,le disposizioni della	
	legge 3 aprile 2001 n.ro 142,e successive modificazioni,rela-	
	tive alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus,in quanto la cooperativa so-	
	ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale,ai sensi dell'articolo 10,comma 8,del d.lgs. 4 dicem-	
	bre 1997 n.ro 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali,le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile,ed in quanto compatibili,le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	Art.2) SEDE	

	La cooperativa ha sede legale nel Comune di PAGANI,all'indi-	
	rizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio	
	del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta al-	
	l'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri	
	Comuni nonchè l'istituzione e la soppressione di sedi secon-	
	darie.	
	Art.3) DURATA	
	La cooperativa ha durata sino al trentuno dicembre duemila-	
	sessanta (31 dicembre 2060). Qualora la durata venisse proro-	
	gata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla	
	approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di	
	recesso.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO	
	Art.4) SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	La cooperativa ha scopo mutualistico,e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini,attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - fi-	
	nalizzata,con gestioni separate:	
	1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,di	
	cui all'art. 1,lettera a),della legge 8 novembre 1991 n.ro	

	381;	
	2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di	
	cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.ro	
	381.	
	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà so-	
	ciale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai pro-	
	pri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei ser-	
	vizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa	
	prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili	
	sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire	
	nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e la prestazione della propria	
	attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento	
	lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condi-	
	zioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera so-	
	ciale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e	
	socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficen-	
	za, istruzione e formazione, a favore degli anzia-	
	ni, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori con-	
	dizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e	
	per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di	
	rischio, di emarginazione e di disagio sociale.	
	I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno	
	pertanto ad oggetto:	

	1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei ""so-	
	ci lavoratori"",ivi comprese le persone svantaggiate,nei set-	
	tori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperati-	
	va,sulla base di previsioni del regolamento,che definiscono	
	l'organizzazione del lavoro dei soci;	
	2) - la fruizione,da parte dei ""soci utenti"",dei servizi	
	sociali di cui all'art. 1,lett. a),della legge n.ro 381/1991.	
	Detti servizi sociali possono essere forniti anche a ter-	
	zi,facenti parte delle categorie bisognose di intervento so-	
	ciale per motivazioni connesse all'età o alla condizione per-	
	sonale,familiare o sociale,sia gratuitamente,sia a pagamen-	
	to,a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili	
	sul mercato.	
	La cooperativa svolge,con gestioni separate,la propria atti-	
	vità caratteristica:	
	1) - ai sensi dell'art. 1,lettera a),della legge 8 novembre	
	1991 n.ro 381,e dell'art. 2520,comma 2,del codice civile,in	
	modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza so-	
	ciale a soggetti appartenenti a particolari categorie,anche	
	di non soci,come meglio risulta dalle previsioni del presente	
	statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto so-	
	ciale;	
	2) - ai sensi dell'art. 1,comma 1,lettera b),della legge 8	
	novembre 1991 n.ro 381,e dell'art. 2520,comma 2,del codice	
	civile,avvalendosi,nello svolgimento della propria attività -	

	in misura non inferiore al trenta per cento del totale di co-	
	loro che prestano attività lavorativa per la cooperati-	
	va, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di	
	persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività	
	della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo, devono essere socie della coope-	
	rativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni la-	
	vorative sia di soci che di terzi.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 - septies	
	disp. att. c.c.).	
	Art.5) OGGETTO	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto:	
	A) ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera a), della legge n.ro	
	381/1991 le seguenti attività:	
	- prestare assistenza socio - sanitaria, accompagnamento e	
	servizi rivolti agli anziani e/o infermi e/o svantaggiati e/o	
	persone non autosufficienti; gestire palestre ginniche e/o	
	riabilitative; gestire centri riabilitativi, di rieducazione	
	motoria, neurologica, respiratoria; effettuare consegna di	
	medicinali a domicilio;	
	- promuovere, gestire, progettare servizi di assistenza a di-	

	stanza,quali a solo titolo di esempio: teleassisten-	
	za,telerilevamento ed antincendio,rivolti ad enti pubblici e	
	privati in ambito sociale;	
	- gestire comunità alloggio e centri diurni per minori e por-	
	tatori di handicap;	
	- effettuare servizi di baby-parking e servizi educativi e	
	ricreativi per minori a rischio;	
	- gestire e/o organizzare case di riposo per anziani e/o di-	
	sabili anche in solo servizio diurno; effettuare trasporto di	
	persone disabili,anziani, minori a rischio e studenti con ac-	
	compagnatore;	
	B) ai sensi dell'art,1,comma 1,lettera b),della legge n.ro	
	381/1991 le seguenti attività:	
	- istituire e/o gestire laboratori artigianali,officine mec-	
	caniche e magazzini,punti vendita all'ingrosso e al detta-	
	glio,che riguardano anche attività commerciale eque e solida-	
	li; organizzare e gestire servizi diretti di onoranze fune-	
	bri; gestione di cimiteri per conto di enti pubblici e di as-	
	sociazioni private;	
	- promuovere, progettare, gestire e valutare con studi di	
	fattibilità ed impatto ambientale interventi legati alla tu-	
	tela dell'ambiente, quali a solo titolo di esempio: progetta-	
	re, pianificare, gestire ed organizzare servizi di raccolta	
	indifferenziata e/o differenziata di rifiuti e/o prodotti u-	
	sati e/o provvedere al loro stoccaggio riciclaggio e/o riuti-	

	lizzo;	
	- attività di progettazione, consulenza, programmazione, for-	
	mazione ed informazione rivolta ad enti pubblici e privati,	
	aziende, società, associazioni, attività industriali e com-	
	merciali nei settori quali: energie rinnovabili e fonti al-	
	ternative, ambientali, qualità, etica, sicurezza ed igiene	
	nei luoghi di lavoro, antincendio, e tutte le altre attività	
	collegate al completo espletamento dei serviti offerti;	
	- fornire servizi quale marketing, start-up aziendale, studio	
	di fattibilità, rivolti ad enti, consorzi, aziende, società, as-	
	sociazioni, attività industriali e commerciali;	
	- effettuare consegne a domicilio di prodotti alimentari,	
	merci o materiali di consumo; effettuare il servizio di let-	
	tura contatori a domicilio; consegna di certificati, stampe e	
	pubblicità; effettuare attività di pronto intervento idraulico,	
	elettrico, di falegnameria e di piccoli lavori domestici;	
	- gestire mense, bar, circoli ricreativi e dopolavoristici,	
	ristoranti e agriturismi sia in proprio che per conto di enti	
	pubblici e/o privati;	
	- effettuare attività di facchinaggio, giardinaggio, pulizia,	
	lavanderia, servizio di autista, custodia di vetture, furgoni,	
	cicli e motocicli anche in parcheggio temporaneo, in posteggi	
	autorizzati o rimesse, sia per conto proprio che per	
	privati ed enti pubblici;	
	- svolgere attività di carattere culturale e formativo in ge-	

	nere, rivolte ad ogni fascia di età, in proprio o per conto	
	di enti pubblici o privati; gestione di biblioteche, punti di	
	consultazione e quant'altro connesso alla cultura e alla for-	
	mazione anche professionale; svolgere attività di carattere	
	ludico e ricreativo; gestire e/o condurre impianti sportivi;	
	gestire e/o condurre manifestazioni sportive; organizzazione	
	di congressi, meeting e manifestazioni similari sia in pro-	
	prio che per conto terzi; gestire servizi di segreteria e di	
	disbrigo di pratiche amministrative;	
	- attività di monitoraggio e valutazione nel campo ambianta-	
	le, anche in rete con centri di ricerca, università e centri	
	di eccellenza privati e pubblici;	
	- ricerche e studi nel campo ambientale, salvaguardia del	
	territorio, protezione civile e nella tutela e salvaguardia	
	del territorio; gestione e fornitura di servizi nel campo am-	
	bientale e nella tutela dei beni storici e culturali;	
	- attività formative rivolte ad occupati e disoccupati, anche	
	nel campo della formazione di figure da impiegare nella pro-	
	tezione civile nella gestione delle emergenze;	
	- attività formative nel campo dello sviluppo del servizio	
	civile volontario;	
	- azioni positive per le donne nel campo della imprenditoria-	
	lità femminile e nella creazione di impresa;	
	- attività di animazione e marketing territoriale;	
	- iniziative ed attività di cooperazione con altre associa-	

	zioni, gruppi ed istituzioni pubbliche o private nazionali ed	
	internazionali che perseguono finalità analoghe;	
	- attività editoriali finalizzate alla promozione della coo-	
	perazione ed alla sensibilizzazione sui temi dello sviluppo	
	sostenibile e della coesione sociale, della tutela dell'am-	
	biente e della lotta alle disuguaglianze;	
	- attività per la salvaguardia degli animali, gestione di ri-	
	coveri per animali;	
	- attività formative inerenti la sicurezza sul lavoro, prote-	
	zione civile, piani comunali di protezione civile;	
	- gestione di sportelli informativi sia propri che per conto	
	di enti pubblici e privati;	
	il tutto nel rispetto e nei limiti della normativa vigente in	
	materia.	
	La società non potrà svolgere attività diverse da quelle so-	
	pra indicate, ad eccezione di quelle direttamente connesse o	
	di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quan-	
	to integrative delle stesse. La Società potrà, tuttavia, com-	
	piere tutte le operazioni atte a perseguire le finalità so-	
	ciali, consociarsi ad altre cooperative sociali per rendere	
	più efficace la propria azione ed aderire ad Enti, ed ogni-	
	qualvolta lo ritenga necessario la società potrà stipulare	
	accordi, convenzioni, rapporti di collaborazione con altre	
	società, associazione, tecnici e professionisti.	
	Inoltre, la società potrà:	

	- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma - escluso lo scopo di collocamento - in società ed altri enti, economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si ripeterà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale proseguimento delle proprie finalità statutarie;	
	- concedere avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitarle l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società cooperative;	
	- partecipare a gare di appalto e a trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.	
	Art.6) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea	

	con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad ogget-	
	to modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Art.7) NORMATIVA APPLICABILE	
	Come già indicato nel precedente articolo uno, alla cooperati-	
	va si applicano, per quanto non previsto dal presente statu-	
	to, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata,	
	in quanto compatibili. Il superamento dei limiti stabiliti	
	dall'articolo 2519 C.C. determina l'obbligo per gli ammini-	
	stratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le ne-	
	cessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concor-	
	rono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora	
	l'assemblea non abbia deliberato entro centoottanta giorni	
	dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti	
	predetti, la cooperativa è sciolta.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.8) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'articolo	
	2519 C.C.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i	
	soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della coopera-	
	tiva il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge,	
	esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbia-	
	no compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano matura-	

	to o che intendano maturare una capacità professionale nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque	
	possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa.	
	Possono essere altresì soci:	
	- le persone fisiche che prestano la loro attività gratuita-	
	mente e volontariamente, ai sensi dell'articolo 2 della Legge	
	8 novembre 1991 n.ro 381, i quali verranno inseriti in una ap-	
	posita sezione dei libri soci (soci volontari). Il numero dei	
	soci volontari non può essere superiore alla metà del numero	
	complessivo dei soci lavoratori;	
	le persone fisiche che, a vario titolo, traggono dall'attività	
	cooperativa un'utilità specifica (soci fruitori);	
	- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	svolte dalle cooperative sociali.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in nume-	
	ro strettamente necessario al buon funzionamento della coope-	
	rativa, nel rispetto della normativa vigente in materia.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in	
	proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire	
	contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino una	
	attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di	

	terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo.	
	In aggiunta ai soci cooperatori, possono, altresì, aderire alla	
	cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone	
	giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperati-	
	va, questi ultimi senza diritto di voto.	
	I soci appartenenti alle dette categorie costituiscono sepa-	
	rate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli	
	2376, 2540 e 2542 del codice civile.	
	Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30%	
	(trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compa-	
	tibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della	
	cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata de-	
	ve risultare da documentazione proveniente da pubblica ammi-	
	nistrazione, fatto salvo il diritto di riservatezza.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, du-	
	rante la vita della società, al di sotto della percentuale del	
	trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statu-	
	to, gli amministratori dovranno adottare le opportune inizia-	
	tive per ripristinare la percentuale di legge entro il termi-	
	ne di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.	
	Art.9) PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati	
	ed elementi:	

	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o resi-	
	denza, cittadinanza e codice fiscale, se soggetto diverso da	
	persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro, ove neces-	
	sario;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo nè supe-	
	riore al limite massimo fissati dalla legge nel rispetto di	
	quanto stabilito con delibera assembleare;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indi-	
	care i dati sociali e il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè alle-	
	gare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'articolo 8 e l'inesistenza di cause di incompati-	
	bilità, delibera sulla domanda dandone comunicazione all'in-	
	teressato.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano sta-	
	ti effettuati i versamenti di cui all'articolo 12.	

	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, in tal caso l'ammissione	
	dovrà nuovamente essere deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e an-	
	nualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usa-	
	ti nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci en-	
	tro sessanta giorni dalla comunicazione della reiezione. La	
	decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabi-	
	le.	
	Art.10) DIRITTI DEI SOCI	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il di-	
	ritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il dirit-	
	to di recesso e di controllo dell'attività degli amministra-	
	tori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal pre-	
	sente statuto.	
	Art.11) ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in mo-	
	do tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaura-	
	re rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'og-	
	getto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie pre-	

	stazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa	
	secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori	
	colgono ed assumono nei confronti del mercato.	
	Art.12) OBBLIGHI DEI SOCI	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il	
	socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di eser-	
	cizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente de-	
	terminato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazio-	
	ne del bilancio, la tassa di ammissione annualmente stabilita	
	dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese	
	di istruttoria. Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'ob-	
	bligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa	
	in conformità ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperati-	
	va, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei	
	soci.	
	Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo do-	
	micilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva	
	annotazione nel predetto libro.	
	Art.13) OBBLIGHI DEI SOCI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano	
	dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperati-	
	va e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si	

	sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario	
	stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa	
	in materia vigente al tempo.	
	Art.14) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se	
	la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio	
	che intende trasferire la propria quota deve darne comunica-	
	zione agli amministratori con lettera raccomandata. Il prov-	
	vedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere co-	
	municato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasfe-	
	rire la propria partecipazione e la società deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-	
	sti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono	
	comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota	
	di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni propo-	
	ste dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che	
	abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha	
	effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione,	
	ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal	

	ricevimento della comunicazione stessa.	
	Art.15) ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote del-	
	la cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il	
	complessivo indebitamento della società è superiore ad un	
	quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli u-	
	tili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	SCIoglimento del RAPPORTO SOCIALE	
	Art.16) RECESSO	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal pre-	
	sente statuto e dalle norme sulle società cooperative e sulla	
	società a responsabilità limitata quest'ultima in quanto com-	
	patibili. In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente;	
	d) il trasferimento della residenza del socio in una Regione	
	diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria at-	
	tività;	
	e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regio-	
	ne in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti di	
	diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.	

	Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere e-	
	sercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli	
	amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro	
	sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presup-	
	posti del recesso gli amministratori danno comunicazione al	
	socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, gli amministratori devono darne co-	
	municazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ri-	
	cevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il Tribunale. Gli amministratori non possono delegare	
	i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente	
	stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto ri-	
	guarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'eserci-	
	zio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese	
	di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il	
	recesso è stato comunicato dopo il 1° ottobre.	
	Art.17) ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:	
	1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	

	tecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da	
	parte del socio di imprese in concorrenza con quella della	
	cooperativa;	
	4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad u-	
	na pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea	
	dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	e negli altri casi previsti dalla legge.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa inti-	
	mazione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne, ove	
	possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il	
	socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non	
	possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del	
	socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.18) MORTE DEL SOCIO	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà subentreranno nella partecipazione del socio deceduto	
	se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, devono nominare	
	un rappresentante comune.	
	Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota	
	secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	Art.19) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	

	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio. Essa comprende il valore nominale	
	della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdi-	
	te imputabili al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere	
	effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio. Per la parte di liquidazione ecce-	
	dente l'originario conferimento del socio, e corrispondente	
	alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo	
	di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545	
	quinquies e sexies C.C., l'Organo Amministrativo potrà deli-	
	berare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il	
	termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione	
	verranno corrisposti gli interessi legali.	
	Art.20) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-	
	ne della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scio-	
	glimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza	
	della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei	
	limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	

	TITOLO IV	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI	
	Art.21) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	COOPERATORI	
	Il trattamento economico dei soci operatori è determinato	
	da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei	
	soci,tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	
	In particolare,per i soci titolari di distinto rapporto di	
	lavoro subordinato,il regolamento interno richiama i contrat-	
	ti collettivi applicabili,nonché il riferimento ai minimi	
	della contrattazione collettiva nazionale,tenendo,altresi,	
	conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato,il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato	
	e,comunque,in assenza di contratti o accordi collettivi spe-	
	cifici,non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico,produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può,altresi,definire le misure da adottare in caso di	

	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	cooperatori, l'organo amministrativo potrà deliberare la so-	
	spensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del	
	socio.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO E MUTUALITA'	
	Art.22) PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti	
	dei soci cooperatori, dai conferimenti dei soci sovventori	
	costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) dai proventi derivanti dall'emissione di strumenti finan-	
	ziari non imputabili al capitale;	
	c) dalla riserva legale;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista	

	per legge.	
	Art.23) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art.24) CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore mi-	
	nimo e massimo secondo le disposizioni di legge.Le quote sono	
	indivisibili.Nessun socio può avere una quota superiore al	
	limite previsto dalla legge.	
	Art.25) BILANCIO	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dall'1° gennaio al	

	31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli am-	
	ministratori provvedono alla redazione del bilancio, in con-	
	formità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società.	
	Art.26) UTILI	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e	
	di statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	Art.27) RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di rimborso ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	

	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in	
	conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i	
	quali - in via generale - debbono considerare:	
	a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno;	
	b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	1) in forma liquida;	
	2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Art.28) STRUMENTI FINANZIARI	
	Ai sensi dell'art.2526 ultimo comma c.c., la cooperativa alla	
	quale, ai sensi del precedente articolo 7, si applicano le	
	normative sulle società a responsabilità limitata - può of-	
	frire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti	
	di amministrazione solo a investitori qualificati.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea,	
	sono stabiliti:	
	-l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	-le modalità di circolazione;	
	-i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	

	-il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presen-	
	te statuto.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	Art.29) MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sotto-	
	pongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono	
	assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale e del revisore, se nominati e/o previsti;	

	4) le modificazioni dello statuto;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.2479 bis c.c..	
	Art.30) CONVOCAZIONE	
	L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. A cura dell'Organo Amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto (componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art.2541 ultimo comma c.c., rappresentante comune degli obbligazionisti, se esistenti) con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'av-	

	venuto ricevimento (lettera raccomandata con avviso di rice-	
	vimento ovvero consegnata a mano e controfirmato per ricevuta	
	dal destinatario, fax, telefax, posta elettronica, etc.).	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche af-	
	fisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono	
	quello in cui si tiene l'adunanza. In mancanza delle forma-	
	lità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita	
	quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aven-	
	ti diritto al voto e tutti gli Amministratori, i sindaci ed	
	il revisore se nominati sono presenti o informati della riu-	
	nione e nessun socio si oppone alla trattazione dell'argomen-	
	to. Tuttavia in tale ipotesi dovrà darsi tempestiva comunica-	
	zione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sinda-	
	ci e revisore non presenti. L'assemblea è convocata presso la	
	sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere con-	
	vocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società	
	sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società. L'assemblea deve essere altresì	
	convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art.2367 c.c.,	
	quanto ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino	
	almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.	
	L'assemblea è presieduta, a secondo della forma di amministra-	

	zione adottata,dal presidente del consiglio di amministrazione,dall'amministratore unico o dall'amministratore presente	
	più anziano di età.	
	In caso di assenza o impedimento di tali soggetti,l'assemblea	
	è presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione,accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,regola	
	lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;di tutti tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario,designato dagli intervenuti,che può essere non socio,con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario,se nominato.	
	In caso di assemblea che deliberi sulle modifiche dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel	
	verbale debbono essere riassunte,su richiesta,le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale,anche se redatto per atto pubblico,deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art.31) MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE	
	L'assemblea tanto in prima come in seconda convocazione,è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che	
	rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti	

	ai soci e delibera a maggioranza assoluta. Per le sole deli-	
	bere di cui ai n.ri 4 (modificazioni dello statuto) e 6 (de-	
	cisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci) del precedente art.29, l'assem-	
	blea è validamente costituita e delibera con il voto favore-	
	vole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	Art.32) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni so-	
	cio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale	
	della sua quota.	
	Il voto deve essere sempre palese.	
	Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai	
	portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto sta-	
	bilito con la deliberazione che ne determina l'emissione. Ai	
	soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e	
	nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla delibe-	
	razione che ne determina l'emissione, del presente statuto.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ri-	
	cevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori,	
	non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli	
	nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di e-	

	sclusione.	
	Art.33) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve in-	
	dicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e li-	
	miti di subdelega; essa deve essere conservata dalla coopera-	
	tiva. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	tre soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappre-	
	sentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro	
	il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collabora-	
	no all'impresa ancorchè non soci.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente del-	
	l'Assemblea.	
	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art.34) FORME DI AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede della nomina:	
	-da un amministratore unico;	
	-da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette	
	membri, secondo il numero determinato dai soci al momento	
	della nomina;	
	-da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti	
	o da esercitarsi a maggioranza. Qualora vengano nominati più	
	amministratori senza alcuna indicazione relativa alle moda-	

	lità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende	
	costituito un consiglio di amministrazione.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per un periodo non supe-	
	riore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scado-	
	no alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli	
	amministratori sono rieleggibili.	
	Art.35) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed	
	anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di ammini-	
	strazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede socia-	
	le, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo	
	giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta	
	da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione viene	
	fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque	
	giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio	
	sindacale se esistente o, in caso di urgenza, con telegramma,	
	telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno	
	due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le	
	riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto	

	di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli am-	
	ministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio di am-	
	ministrazione è validamente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione	
	delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di ammini-	
	strazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal-	
	l'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazio-	
	ni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le de-	
	liberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro	
	diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le deli-	
	bere assembleari, in quanto compatibili.	
	Art.36) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di ammini-	
	strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto del-	
	l'art.2386 C.C. Nel caso di amministratori che non costitui-	
	scano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa,	
	viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti	
	gli amministratori.	
	Art.37) POTERI DI GESTIONE	
	All'Organo Amministrativo, qualunque sia la forma adotta-	
	ta, competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della cooperativa. Agli amministratori che non	
	costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro	

	attribuiti in sede di nomina. Il consiglio di amministrazione	
	e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, pos-	
	sono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori	
	o procuratori per il compimento di determinati atti o catego-	
	rie di atti.	
	Art.38) DELEGHE	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal-	
	l'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o	
	in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi	
	compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo com-	
	posto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della	
	delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati	
	poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei so-	
	ci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con	
	i soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di ammi-	
	nistrazione e al collegio sindacale se esistente, almeno ogni	
	sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla pre-	
	vedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilie-	
	vo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato	
	esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti	
	dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato e-	
	secutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se	
	nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.	

	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei presenti e votanti.	
	Art.39) RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione, all'amministratore unico, agli	
	amministratori delegati e agli altri amministratori, que-	
	st'ultimi in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo	
	quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.	
	Art.40) RIMBORSI E COMPENSI	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina, se del ca-	
	so, il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche	
	accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repu-	
	tate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto,	
	da liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	TITOLO VIII	
	CONTROLLO	
	Art.41) CONTROLLO DEI SOCI	
	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi	
	dell'art.2476 C.C., ha diritto di avere dall'organo ammini-	
	strativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e	
	consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'ammi-	
	nistratozione, anche tramite professionisti di loro fiducia.	

	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli e-	
	stremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	Art.42) ORGANI	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il re-	
	visore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligato-	
	ria.	
	Art.43) FUNZIONI	
	Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni pre-	
	viste dall'art.2403 c.c.;è composto di tre membri effettivi,	
	soci o non soci;devono inoltre essere nominati due sindaci	
	supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indi-	
	cati dall'art.2397 c.c.. Il presidente del collegio sindacale	
	è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il	
	compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio	
	sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate	
	dal presente statuto per le adunanze del consiglio di ammini-	
	strazione. Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo	
	sui fatti denunziati da tanti soci che rappresentino un ven-	
	tesimo del capitale sociale. All'azione di responsabilità nei	
	confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto com-	
	patibili, le disposizioni di questo statuto relative alla re-	
	sponsabilità degli amministratori. La denuncia di gravi irre-	
	golarità della gestione è presentata al Tribunale con ricorso	
	presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero	
	un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del ca-	

	pitale di rischio) del capitale sociale.	
	Art.44) CONTROLLO CONTABILE	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un revisore contabile o di una società di revisione, il col-	
	legio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal	
	caso deve essere integralmente costituito da revisori conta-	
	bili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero del-	
	la Giustizia. Qualora sia obbligatorio per legge, il control-	
	lo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore	
	contabile o da una società di revisione iscritti presso il	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nomi-	
	nati e funzionanti a norma di legge.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.45) SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-	
	strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previ-	
	sti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verifi-	
	carsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:	
	-il numero dei liquidatori;	
	-in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	

	-a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	-gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art.46) DEVOLUZIONE	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione,	
	dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente ma-	
	turati, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di	
	utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'orga-	
	nismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23	
	dicembre 1996 n.ro 662, salvo diversa disposizione imposta	
	dalla legge.	
	ARTICOLO UNDICESIMO	
	Ai fini fiscali i componenti chiedono che nella registrazione	
	del presente atto e per quanto altro previsto siano applicati	
	i benefici fiscali vigenti in materia di società cooperativa	
	a mutualità prevalente, nonché quelli previsti in materia di	
	società cooperativa sociale .	
	I componenti dichiarano altresì: di avere il domicilio fisca-	
	le nel citato loro luogo di residenza indicato in costituzio-	
	ne; di essere titolari dei codici fiscali per essi pure ri-	
	spettivamente indicati in costituzione.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del	
	quale ho dato lettura ad essi costituiti, che, su mia interpel-	
	lanza, ne hanno approvato il contenuto dichiarandolo in tutto	
	conforme alla loro volontà.	